



Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



Ministeri e

Polizia Penitenziaria

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 228

Roma, 20 Novembre 2013

Oggetto: Notiziario FLP – Premi INAIL – Tutela infortuni dei lavoratori in missione od in trasferta – Circolare INAIL n. 52 del 23 ottobre 2013.

Si pubblica Notiziario FLP n. 50 Prot. n. 1794/FLP2013 del 18 Novembre 2013, inerente l'argomento in oggetto.

**Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)**





Prot. n. 1794/FLP2013

Roma, 18 novembre 2013

NOTIZIARIO N° 50

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

PREMI INAIL

Tutela infortuni dei lavoratori in missione od in trasferta Circolare INAIL n°52 del 23 ottobre 2013

La FLP informa che l'INAIL, con la circolare n°52 del 23 ottobre 2013, partendo dall'inquadramento generale degli istituti dell'occasione di lavoro e dell'infortunio in itinere, nonché dall'evoluzione giurisprudenziale fornita in materia dalla giurisprudenza di legittimità, per poi verificare come gli stessi debbano trovare applicazione nelle ipotesi in cui l'infortunio sia occorso durante la missione e/o la trasferta del lavoratore, ha fornito chiarimenti:

1. **in merito alla qualificazione, come infortuni in itinere ovvero in attualità di lavoro, di eventi lesivi occorsi a lavoratori in missione e/o in trasferta, con particolare riguardo a quelli avvenuti durante il tragitto: dall'abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa; dall'albergo del luogo in cui la missione e/o trasferta deve essere svolta al luogo in cui deve essere prestata l'attività lavorativa.**
2. **in merito all'indennizzabilità degli infortuni occorsi all'interno della stanza d'albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare temporaneamente.**

L'INAIL, dopo una precisa esamina dei concetti di **occasione di lavoro** e di **infortunio in itinere**, legati soprattutto all'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che:

- A) **Sono indennizzabili come “infortunio in itinere”**, gli eventi infortunistici che si sono verificati durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro e viceversa, nei limiti in cui l'assicurato non aggravi, per suoi particolari motivi o esigenze personali, i rischi propri della condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo così il collegamento che giustifica la copertura assicurativa.

Occorre, dunque, che l'infortunio si verifichi nel tragitto tra l'abitazione e il luogo di lavoro, che il percorso venga effettuato a piedi o con mezzo pubblico di trasporto, ovvero con mezzo privato se necessitato e quindi, che il comportamento del lavoratore sia giustificato da un'esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, tale da legarla indissolubilmente all'attività di locomozione. A riguardo, è stato evidenziato che i rischi del percorso che collega l'abitazione al luogo di lavoro abituale, dipendono anche dalla scelta del lavoratore riguardo al luogo dove stabilire il centro dei propri interessi personali e familiari, per cui detto percorso non è determinato da esigenze lavorative imposte dal datore di lavoro ma dipende anche da scelte di vita del lavoratore.

Invece, **NON sono indennizzabili gli infortuni occorsi nella privata abitazione**, sulla base di due elementi stabiliti dalla Corte di Cassazione:

- a) la oggettiva difficoltà di stabilire se l'atto di locomozione all'interno dell'abitazione sia o meno funzionale all'espletamento dell'attività lavorativa, essendo impossibile "certificare una qualsiasi forma di collegamento tra (abituali) condotte spiegate all'interno dell'abitazione e dei luoghi condominiali e attività lavorativa";
- b) il maggiore controllo che la natura dei luoghi comporta sulle condizioni di rischio da parte del soggetto assicurato.

- B) **Nel caso del lavoratore IN MISSIONE E/O TRASFERTA, sono indennizzabili come "infortunio in attualità di lavoro"**, in quanto accessorio all'attività lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso, e ciò dal momento in cui la missione ha inizio e fino al momento della sua conclusione, tutti gli eventi infortunistici che si sono verificati lungo il tragitto tra l'abitazione e una sede di lavoro temporaneamente diversa, rispetto a quello che si verifichi lungo il tragitto tra l'abitazione e la sede abituale di servizio. In tale situazione, il tragitto dal luogo in cui si trova l'abitazione del lavoratore a quello in cui, durante la missione, egli deve espletare la prestazione lavorativa, non è frutto di una libera scelta del lavoratore ma è imposto dal datore di lavoro. Per le stesse considerazioni sopra svolte, anche gli infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall'albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa devono essere trattati come infortuni in attualità di lavoro e non come infortuni in itinere.

Inoltre, rientrano in tale fattispecie d'infortunio, anche tutti gli eventi occorsi al lavoratore in missione e/o trasferta, dal momento in cui questi lascia la propria abituale dimora fino a quello in cui vi fa rientro, derivanti dal compimento anche degli atti prodromici e strumentali alla prestazione lavorativa, proprio perché condizionati dalla particolare situazione determinata dalla condizione di missione e/o trasferta. **Gli eventi accaduti in una stanza di albergo**, infatti, sono anch'essi indennizzabili come "infortuni in attualità di lavoro" e non sono parificabili a quelli avvenuti nella privata abitazione, in primo luogo poiché il soggiorno in albergo è evidentemente necessitato dalla missione e/o trasferta - e perciò è necessariamente connesso con l'attività lavorativa - e in secondo luogo



poiché il lavoratore, con riguardo al luogo in cui deve temporaneamente dimorare, non ha quello stesso controllo delle condizioni di rischio che ha, al contrario, nella propria abitazione.

Sempre in tale contesto (lavoratore in missione e/o trasferta), l'**infortunio NON può ritenersi indennizzabile** qualora avvenga con modalità e in circostanze per le quali non si possa ravvisare alcun collegamento finalistico e topografico con l'attività svolta in missione e/o trasferta, e cioè tutte le volte in cui il soggetto pone in essere un rischio diverso e aggravato rispetto a quello normale, individuato come tale secondo un criterio di ragionevolezza. Nel particolare, in due situazioni:

- 1) nel caso in cui l'evento si verifichi nel corso dello svolgimento di un'attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro;
- 2) nel caso di rischio elettivo, cioè nel caso in cui l'evento sia riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa tali da esporlo a un rischio determinato esclusivamente da tali scelte.

A conclusione della circolare, l'INAIL ha precisato che ***“Le disposizioni di cui alla presente circolare si applicano ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, che non siano prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.”***

In allegato, la circolare INAIL n° 52 del 23.10.2013

Dipartimento Studi e Legislazione

